



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 93

IN DATA 28-05-2025

OGGETTO: "DCA 36/2025: REVOCA DCA 1/2023 RUBRICATO: "LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RADIOTERAPIA DA PARTE DELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE. APPROVAZIONE"". INTEGRAZIONE.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

DOTT.SSA LOLITA GALLO

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO.
PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE
ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

DOTT.SSA LOLITA GALLO

IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale Subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm. ii;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario ad acta che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett.b) della L. n. 296/2006, quali norme che "fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);

VISTI:

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: " Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente";

VISTO l'articolo 2 comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria", convertito con modificazioni in legge 29 dicembre 1987, n. 531 *"L'impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale è riservato ai medici dipendenti dal Servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali"*;

RICHIAMATO il DCA n.1 del 20-01-2023 recante *"Linee guida per l'erogazione delle prestazioni di radioterapia da parte delle strutture contrattualizzate. Approvazione."*;

RICHIAMATO il DCA n. 36/2025 recante: *“Revoca DCA 1/2023 rubricato: “Linee guida per l'erogazione delle prestazioni di radioterapia da parte delle strutture contrattualizzate. Approvazione”;*

VISTO il parere del Ministero della Salute, acquisito al protocollo della Regione in data 27 marzo 2025 con il n. 45752, con il quale il si chiede di specificare:

- la sottoscrizione degli accordi contrattuali, ex art. 8-quinquies del decreto legislativo n.502/1992;
- di autorizzare la prescrizione di prestazioni di radioterapia unicamente il personale medico universitario afferente ai policlinici universitari individuato nominalmente ai fini dell'assegnazione del ricettario;
- l'obbligo informativo a carico della Regione/struttura commissariale di garantire la tracciabilità, nel sistema TS, dell'assegnazione dei ricettari ai medici prescrittori;

DATO ATTO che, in base all' art. 8-quinquies del decreto legislativo n.502/1992, Responsabile S.P.A. Società Benefit ha sottoscritto gli accordi contrattuali per gli anni 2020/2021/2022/2023/2024;

DATO ATTO, altresì, che sono stati definiti i livelli massimi di finanziamento con le strutture private accreditate con i seguenti DCA:

- DCA n. 60/2020 recante: *“Approvazione dello schema di contratto per l'acquisto delle strutture private operanti in regime di accreditamento di prestazioni sanitari, di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale per l'anno 2020”;*
- DCA n. 108/2021 recante: *“Definizione dei limiti massimi di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie, di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, erogabili dagli operatori privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, per l'anno 2021”;*
- DCA n. 35/2022 recante: *“Definizione dei livelli massimi di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie, di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, erogabili dagli operatori privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, per l'anno 2022”;*
- DCA n. 2/2023 recante: *“Definizione dei livelli massimi di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie, di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, erogabili dagli operatori privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, per l'anno 2023”;*
- DCA n. 89/2024 recante: *“Livelli massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza ospedaliera, acquistabili dagli erogatori privati accreditati con il servizio sanitario regionale, per l'anno 2024.”;*

CONSIDERATO che gli accordi contrattuali dei livelli massimi di finanziamento con le strutture private accreditate per l'anno 2025 sono in corso di approvazione;

RILEVATO che, attualmente, nel territorio regionale del Molise le prestazioni di radioterapia non sono erogate da strutture pubbliche, ma solo dal Responsabile S.p.a. Società Benefit (ex Gemelli Molise S.p.A.), struttura privata accreditata con il SSR, che risulta essere l'unico soggetto erogatore delle prestazioni di radioterapia;

ACCERTATI i requisiti tecnologici, strutturali ed organizzativi per la gestione della branca della medicina specialistica di radioterapia in capo alla struttura sanitaria privata accreditata con il SSR, Responsabile S.p.a. Società Benefit;

DATO ATTO che è autorizzato alla prescrizione di prestazioni di radioterapia unicamente il personale medico universitario afferente ai policlinici universitari, che pertanto andrà individuato nominalmente a fini dell'assegnazione del ricettario;

RITENUTO opportuno garantire la tracciabilità, nel sistema TS, dell'assegnazione dei ricettari dei medici prescrittori a carico della Regione;

CONSIDERATO, poi, l'obbligo imposto dal MEF di transitare alla completa dematerializzazione del ciclo delle ricette farmaceutiche e della specialistica ambulatoriale avvalendosi degli strumenti resi disponibili dal sistema Tessera Sanitaria;

RICHIAMATO, il DCA n.29 del 20-02-2025 recante *“Sistema dei controlli sull'attività sanitaria – ricoveri ospedalieri e assistenza specialistica ambulatoriale - Provvedimenti”;*

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto “i. adozione delle iniziative volte a garantire la puntuale ed appropriata erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale” della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023;

Su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, previa istruttoria del funzionario incaricato, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il Subcommissario ad acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul frontespizio del presente provvedimento.

D E C R E T A

Articolo 1

Le prescrizioni di trattamento delle singole prestazioni di radioterapia sono autorizzate unicamente dal personale medico universitario afferente alla struttura Responsible S.p.a. Società Benefit, che andrà individuato nominalmente ai fini dell'assegnazione del ricettario.

Articolo 2

Il presente atto opera specifica modifica al Decreto del Commissario ad Acta n. 36 del 03.03.2025, limitatamente ai sensi dell'art. 1, lasciando inalterato il resto del contenuto normativo e operativo del dispositivo originario.

Articolo 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale - Albo pretorio online - della Regione Molise e nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e al Responsible S.p.a. Società Benefit.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82